

**ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**

ANNO 20 24.....

COMUNE DI CENESELU.....

PROVINCIA DI NOVIGO.....

**VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**



VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 1. — INSEDIAMENTO DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

(Art. 67 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

L'anno duemila 24, addì 10 del mese di GIUGNO, alle ore 15.30,
nella sala sita in via P.SA MARCONI n. 557,

sede dell'ufficio elettorale della 1ª sezione del Comune, a norma dell'art. 67 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si sono riuniti, per procedere alle operazioni previste dall'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i signori: SPOSATO SALVATORE (PRESIDENTE SEZ. 1)

GAZZI LUCA (PRESIDENTE SEZIONE)
GAZZI MICHELA (SEGRETARIO SEZ. 1)

nella loro qualità di presidenti dei seguenti uffici elettorali di sezione del medesimo Comune: GAZZI LUCA (PRESIDENTE SEZ. 2)

nonché i signori vicepresidenti:

..... rappresentanti dei presidenti delle seguenti sezioni:

FIRME DEI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI E DEI RAPPRESENTANTI

Presidente

Segretario

Bollo
della 1ª sezione
del Comune

Componenti

Rappresentanti
delle liste
dei candidati

**§ 13. – CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA A PARTECIPARE
ALLA CONSULTAZIONE UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI (1) (2)**

(Art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38)

Considerato che la Commissione elettorale circondariale ha ammesso a partecipare alla consultazione
soltanto la lista avente il contrassegno GENESELLI INSIEME

....., il presidente dell'Adunanza, prima
di procedere alle proclamazioni, accerta, preliminarmente, se si sono verificate le condizioni richieste dalla
legge, cioè:

- che il numero dei votanti non è stato inferiore al 40% degli elettori del Comune, determinati senza tenere conto degli elettori iscritti all'AIRE che NON hanno esercitato il diritto di voto;
- che il numero dei voti validi attribuiti all'unica lista ammessa non è stato inferiore al 50% dei votanti.

**§ 14. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE
NEL CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

Il presidente accerta che il numero complessivo degli elettori del Comune, determinato, ai fini dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 7/2024, sottraendo il numero degli elettori iscritti all'AIRE che NON hanno esercitato il diritto di voto e aggiungendo il numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a una sentenza della Corte d'appello, ex art. 39, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, o ad una attestazione del sindaco, ex art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,

è pari a N. 1155 elettori

di cui N. 562 uomini

e N. 593 donne,

come risulta dai verbali dei singoli uffici elettorali di sezione del Comune, i cui dati vengono riportati nel
seguente prospetto (3):

(1) Se non si verifica l'ipotesi in cui sia stata ammessa a partecipare alla consultazione una sola lista di candidati, è necessario cancellare i paragrafi dal 13 al 22 e continuare la verbalizzazione dal paragrafo 23 in poi.

(2) L'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, per le elezioni dell'anno 2024 nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato purché la lista stessa "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" e che "per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto".

(3) – Nel presente prospetto non debbono essere riportati gli elettori che abbiano chiesto di votare nei luoghi di cura ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del Comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura debbono essere, invece, riportati nel presente prospetto quelli che abbiano votato in base ad una sentenza della Corte d'appello o dell'attestazione del sindaco.

	Iscritti nelle liste di sezione			Elettori AIRE che NON hanno votato			Elettori muniti di sentenza della Corte d'appello o dell'attestazione del sindaco			TOTALE degli elettori delle sezioni (c-f+i)
	a Uomini	b Donne	c Totale (a+b)	d Uomini	e Donne	f Totale (d+e)	g Uomini	h Donne	i Totale (g+h)	
Sezione n. 1	268	291	559	198	240	438	/	/	/	997
Sezione n. 2	384	302	596	78	81	159	/	/	/	750
Sezione n. 3										
Sezione n. 4										
Sezione n. 5										
Sezione n. 6										
Sezione n. 7										
Sezione n. 8										
Sezione n. 9										
Sezione n. 10										
Sezione n. 11										
Sezione n. 12										
Sezione n. 13										
Sezione n. 14										
Sezione n. 15										
Sezione n. 16										
Sezione n. 17										
Sezione n. 18										
Sezione n. 19										
Sezione n. 20										
Da riportare ..	566	593	1155	271	321	592	/	/	/	1747

[illegible]

**§ 15. - ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI DEL COMUNE
NEL CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

Il presidente dell'Adunanza accerta, inoltre, il numero dei votanti del Comune e a tale scopo riporta nel seguente prospetto i relativi dati desunti delle operazioni dai verbali delle singole sezioni:

	Uomini	Donne	Totale Votanti		Uomini	Donne	Totale Votanti
				<i>Riporto . . .</i>			
Sezione n. 1	207	200	407	Sezione n. 21			
Sezione n. 2	182	174	356	Sezione n. 22			
Sezione n. 3				Sezione n. 23			
Sezione n. 4				Sezione n. 24			
Sezione n. 5				Sezione n. 25			
Sezione n. 6				Sezione n. 26			
Sezione n. 7				Sezione n. 27			
Sezione n. 8				Sezione n. 28			
Sezione n. 9				Sezione n. 29			
Sezione n. 10				Sezione n. 30			
Sezione n. 11				Sezione n. 31			
Sezione n. 12				Sezione n. 32			
Sezione n. 13				Sezione n. 33			
Sezione n. 14				Sezione n. 34			
Sezione n. 15				Sezione n. 35			
Sezione n. 16				Sezione n. 36			
Sezione n. 17				Sezione n. 37			
Sezione n. 18				Sezione n. 38			
Sezione n. 19				Sezione n. 39			
Sezione n. 20				Sezione n. 40			
Da riportare . . .	388	374	763	TOTALE DEI VOTANTI DEL COMUNE . . .			

**§ 16. - DETERMINAZIONE DEI DUE QUORUM RICHIESTI DALLA LEGGE,
NEL CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI (1)**

Compiute le operazioni di cui sopra, il presidente effettua i seguenti accertamenti:

A) tenuto conto del fatto che il numero complessivo degli elettori del Comune è pari a 1165.....
..... (paragrafo 14)
e che pertanto il 40% di detto numero è pari a 462.....
accerta che, avendo votato n. 763..... elettori (para-
grafo 15), è stato raggiunto il secondo dei quorum richiesti dalla legge, e procede alle operazioni di cui alla
lettera B).

OPPURE (2)

accerta che, avendo votato n. elettori,
NON è stato raggiunto il secondo dei quorum richiesti dalla legge. Pertanto, non potendosi procedere alla pro-
clamazione, **dichiara nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni;**

B) stabilito che il numero dei votanti è pari a ~~1165~~ 763..... e
che pertanto il 50% di detto numero è pari a 382.....
accerta che, avendo ottenuto n. 666.... voti validi, la lista ha raggiunto il quorum necessario per
poter procedere alla proclamazione di tutti i candidati in essa compresi **e compie le operazioni di cui ai suc-
cessivi paragrafi.**

OPPURE (2)

accerta che la lista **NON** ha raggiunto il primo *quorum* richiesto dalla legge. Pertanto, non potendosi
procedere alla proclamazione dei candidati, **dichiara nulle le elezioni e chiude le operazioni dell'Adunanza
dei presidenti delle sezioni.**

(1) L'art. 4, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, per le elezioni del-
l'anno 2024 nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo n.
267/2000, stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell'unica lista ammessa e il candidato sindaco collegato
purché la lista stessa "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non
sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" e che "per la determinazione del numero
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'e-
stero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto".

(2) Cancellare la parte che corrisponde all'ipotesi che non si verifica.

**§ 17. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
NEL CASO IN CUI SIA STATA AMMESSA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI**

(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235))

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione del sindaco nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque in possesso – che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

..... per la seguente motivazione:
.....
.....
.....
.....(1).

Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il presidente dell'Adunanza accerta che il candidato alla carica di sindaco, collegato con l'unica lista ammessa, sig. GAZZI ANGELA CEVESELI INSIEME ha riportato n. 646 voti validi (2) e, quindi, alle ore 15.45 del giorno 40 GIUGNO 2024, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di CEVESELI il sig. GAZZI ANGELA,
salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a termini dell'art. 41 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1) Cancellare la parte se l'ipotesi non si verifica.

(2) Compresi i voti contestati ed assegnati.

**§ 18. - DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE
DI CIASCUNO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
COMUNALE DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Art. 72, secondo e quarto comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
ed art. 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Adunanza somma i voti di preferenza validi (1) che i singoli candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa hanno riportato in tutte le sezioni del Comune, quali risultano dai relativi verbali e come è indicato nei prospetti modelli n. 70/COM, e determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza, come risulta dal seguente prospetto:

NOME E COGNOME del candidato alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa (2)	Numero complessivo dei voti di preferenza	Cifra individuale di ciascuno dei candi- dati dell'unica lista ammessa
1) ANDREASI SABRINA	30	676
2) TROMBWI ALBERTO	20	666
3) FACCIOLI SARA	17	663
4) BIRBATTI RAURO	22	668
5) BONIZZI MATTEO	12	658
6) CANICCHIOI RENATO	31	677
7) SPINOCCHI RAURO	18	664
CARACORI MATTEO	28	667
8) PERDI CLAUDIA	24	663
RORETTI CLAUDIA		
9) FABBRI RAURO		
10) FABBRI RAURO	6	650
11) _____		
12) _____		
13) _____		
14) _____		
15) _____		
16) _____		
TOTALE ...	190	6650

(1) Compresi i voti di preferenza contestati ed assegnati.

(2) Indicare i nomi dei candidati dell'unica lista ammessa nell'ordine in cui i loro nomi sono iscritti nella lista

§ 19. — ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DI CONSIGLIERE COMUNALE**ALL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Articolo 37, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

Il presidente dell'Adunanza procede successivamente ad attribuire all'unica lista ammessa i seggi assegnati al consiglio comunale.

A tal fine, considerando che il numero dei seggi assegnati al consiglio comunale è di n.10....., attribuisce all'unica lista ammessa tanti seggi di consigliere quanti sono i candidati alla carica di consigliere comunale che fanno parte della lista medesima, cioè n.10..... seggi di consigliere.

**§ 20. — DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Art. 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Adunanza, in base alle cifre individuali dei singoli candidati alla carica di consigliere comunale (paragrafo 18), e tenuto presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista, stabilisce la graduatoria dei candidati dell'unica lista ammessa come appresso:

NOME E COGNOME del candidato alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa(1)	Cifra individuale
1 CAVICCHIOLI RENATO	677
2 ANDREASI SABRINA	676
3 BIRBATTI MAURO	668
4 MORETTI CLAUDIA	667
5 TROMBINI ALBERTO	666
6 CARACONE MATTEO	666
7 FACCIOLE SARA	663
8 SPINOCCHI MAURO	661
9 BONIGGI MATTEO	658
10 FABBRI DEANA	650
11 _____	
12 _____	
13 _____	
14 _____	
15 _____	
16 _____	

(1) Indicare i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale dell'unica lista ammessa in ordine di graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale.

A parità di cifra individuale, la precedenza in graduatoria è determinata dall'ordine in cui i nomi dei candidati dell'unica lista ammessa sono iscritti nella lista.

**§ 21. - EVENTUALI MOTIVI DI INELEGGIBILITÀ
DEI CANDIDATI DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Art. 66, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente dell'Adunanza, prima di procedere alla proclamazione dei candidati dell'unica lista ammessa, interpella gli elettori presenti per conoscere se sussistono motivi di ineleggibilità nei confronti dei candidati che devono essere proclamati eletti e legge i loro nomi.

Il presidente fa quindi constatare:

- che nessun motivo di ineleggibilità è stato denunziato (1);
- che sono stati denunziati i seguenti motivi di ineleggibilità (1):

(1) Cancellare le parole rispondenti al caso che non si verifica.

**§ 22. — PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
DEI CANDIDATI DELL'UNICA LISTA AMMESSA**

(Art. 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione degli eletti, verifica — anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuta comunque in possesso — che, nei confronti dei candidati per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Adunanza procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

..... per la seguente motivazione:

.....

.....

.....

e del sig. per la seguente motivazione:

.....

..... (1).

Compite le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'Adunanza, alle ore 16,00 del giorno 10 GIUGNO 2024, tenuto presente il numero dei seggi assegnati all'unica lista ammessa (paragrafo 19) nonché la graduatoria dei candidati della medesima lista alla carica di consigliere comunale (paragrafo 20), proclama eletti consiglieri del Comune di CEDESELLI, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i signori:

CAVICCHIO RENATO

ANDREAS SABINA

BIRBATTI MAURO

RORETI CLAUDIA

TORBINI ALBERTO

CARACONI MATTEO

FACCIOU SARA

(1) Cancellare la parte se l'ipotesi non si verifica.

SPROCCATI MAURO

BUNEGGI MATEO

FABBRI MARIA

§ 23. — DECISIONI SU EVENTUALI INCIDENTI

(Art. 67 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Durante le operazioni si sono verificati i seguenti incidenti, sui quali l'Adunanza pronuncia come appresso:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

.....

**§ 24. — INVIO ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
ED AL COMUNE DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI (*)**

(Art. 71, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Adunanza, preso atto della parità di voti riportata dai due candidati alla carica di sindaco maggiormente votati, come indicato nel paragrafo 3, ed attestate nel verbale le cifre elettorali di ciascuna lista nonché le cifre individuali di ogni candidato alla carica di consigliere comunale, provvede a rimettere alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e al Comune un estratto del presente verbale [modello n. 68/COM] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio a seguito del primo turno di votazione.

**§ 25. — CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI**

(Articoli 66 e 67 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presente verbale è compilato in due esemplari; esso viene letto e seduta stante firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

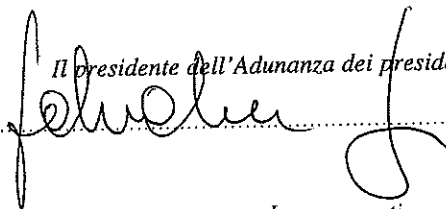
Un esemplare, unitamente ai prospetti che formano parte integrante del verbale, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'ufficio elettorale della 1ª sezione e la firma del presidente e di almeno due componenti dell'Adunanza, è subito portato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da due componenti dell'Adunanza stessa insieme ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi contenenti le schede valide.

(*) Il presente paragrafo dev'essere tenuto presente SOLAMENTE in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del Comune insieme a tutti i prospetti che formano parte integrante del verbale.

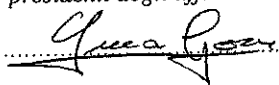
Dopo di che l'Adunanza dei presidenti delle sezioni viene sciolta.

Il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni

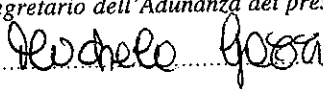


I componenti,

presidenti degli uffici elettorali delle altre sezioni del Comune



Il segretario dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni



Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'ufficio elettorale della 1ª sezione del Comune

